

**Oggetto: Permesso breve per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici  
(art. 33 - CCNL 2016-2018)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in servizio presso codesto istituto in qualità di \_\_\_\_\_

CHIEDE

di poter fruire per particolari esigenze personali di un permesso breve a norma dell'art. 33 del C.C.N.L.

Comparto Scuola per il giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Sant'Agata Bolognese, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma)

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'AGATA BOLOGNESE**

Via 2 Agosto 1980, 15/A  
40019 – Sant'Agata Bolognese (BO)

Prot. n.° \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-Vista la presente domanda;

-Considerato che il richiedente durante il corrente anno scolastico ha già usufruito di n° \_\_\_\_\_ ore di permessi

-Accertata la possibilità della sostituzione con personale in servizio,

-Visto l'art. 33 del C.C.N.L.2016/2018 - Comparto Scuola.

CONCEDE

Il permesso breve per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici richiesto.

Visto:il D.S.G.A.  
(Rag. Umberto Laiso)

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Cristina Mirabella)

Articolo 33 - Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici Permessi orari fino a un massimo di 18 ore annue per l'espletamento di visite specialistiche o terapie o esami diagnostici. L'articolo 33 del CCNL prevede la possibilità di fruire fino a un massimo di 18 ore annue per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, compresi anche i tempi di percorrenza da e per la sede del lavoro. Si tratta di ore di permesso assimilate alle assenze per malattia e calcolate, ai fini del periodo di comporta, come una giornata ogni 6 ore di permesso. Le ore di permesso non sono cumulabili nella stessa giornata lavorativa con altre tipologie di permessi orari e non sono assoggettate alla decurtazione della retribuzione, prevista per i primi 10 giorni di assenza per malattia. In caso di part-time si procede al riproporzionamento delle ore di permesso. I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente, per la durata dell'intera giornata lavorativa. In questo caso le ore utilizzate vengono computate in riferimento all'orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare in quella giornata. In caso di fruizione per l'intera giornata viene, invece, operata la decurtazione della retribuzione prevista per i primi 10 giorni di assenza per malattia. L'assenza per i permessi è giustificata mediante attestazione di presenza, contenente anche il riferimento all'orario, rilasciata dal medico o dal personale amministrativo della struttura che ha erogato la prestazione.